

Sez. 1^ Civile, Sentenza n. 3935 del 12 Marzo 2012 (Rv. 621967)

*Presidente: Luccioli MG. Estensore: De Chiara C. Relatore: De Chiara C. P.M. Russo LA. (Conf.)
G. (U.i) contro P. (M.ed altro)*

(Rigetta, App. Roma, 19/01/2011)

082035 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE - Interesse del minore - Valutazione affidata al Tribunale - Compimento dei sedici anni del minore - Consenso del minore all'azione - Sufficienza e necessità - Raggiungimento della maggiore età in corso di processo - Valutazione del Tribunale - Superfluità - Fondamento.

L'interesse umano e affettivo del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità non va più valutato dal Tribunale qualora il minore abbia raggiunto i sedici anni, essendo in tale caso la valutazione di detto interesse rimessa allo stesso minore, attraverso la diretta manifestazione di consenso all'azione. A maggior ragione, nel caso in cui l'interessato abbia raggiunto la maggior età nel corso del giudizio e intervenga personalmente nel processo, deve ritenersi superata la necessità del consenso.